



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 agosto 2013 (22.08)
(OR. en)**

**12128/1/13
REV 1**

**PUBLIC 53
INF 130**

NOTA RIVEDUTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO APRILE 2013

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nell'aprile 2013 ^{1 2}.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

**INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NELL'APRILE 2013**

Procedura scritta conclusa il 10 aprile 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 102 dell' 11.4.2013, pagg. 1–5	5017/13

3234^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 22 aprile 2013

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE GU L 174 del 26.6.2013, pagg. 1–727	77/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: SL

DICHIARAZIONI:

Dichiarazione della Commissione

La Commissione è del parere che l'articolo 290 vada interpretato nel senso che essa è autonoma nell'elaborazione e adozione degli atti delegati. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione. La Commissione si rammarica pertanto che il considerando 16 si discosti dal testo dell'intesa comune.

Dichiarazione della Slovenia

Sin dall'inizio la Slovenia ha condiviso il principale obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010). Finora, durante la procedura è stato fatto fronte alla maggior parte delle preoccupazioni della Slovenia riguardo alla proposta della Commissione. Il compromesso raggiunto è pertanto quasi del tutto soddisfacente per tale paese.

Tuttavia, a norma dell'attuale regolamento (regolamento SEC 1995, regolamento n. 2223/1996), alla Slovenia sono concesse le cosiddette deroghe permanenti per la trasmissione delle seguenti statistiche: PIL in base all'approccio della produzione a prezzi correnti, dati trimestrali, per gli anni 1995-1999; occupati in ore lavorate per gli anni 1995-1999; conti finanziari per gli anni 1995-2001; spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione, per gli anni 1995-1999. La Slovenia farà quanto in proprio potere per compilare le statistiche mancanti e colmare le lacune esistenti, ciò non sarà tuttavia possibile per tutti i dati indicati e in particolare per i conti finanziari e la spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione. Le fonti di dati necessarie per l'elaborazione delle suddette statistiche non sono disponibili e non possono essere create per il passato. Di conseguenza la Slovenia non sarà mai in grado di compilare tali statistiche e di rispettare i requisiti del regolamento. La Slovenia pertanto si astiene.

Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 80–97	2/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 13–40	1/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

DICHIARAZIONI:**Dichiarazioni della Commissione**

La Commissione prende atto della soppressione dell'articolo 10 della sua proposta originaria. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di CO₂ e altre informazioni in materia di clima in relazione al trasporto marittimo, la Commissione concorda di trattare invece tale questione come parte della sua futura iniziativa relativa al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, che la Commissione si impegna ad adottare durante la prima metà del 2013. La Commissione intende proporre una modifica del suddetto regolamento in tale contesto."

La Commissione rileva che, per garantire il corretto funzionamento del regolamento, potrebbero essere necessarie norme supplementari relative all'istituzione, al mantenimento e alla modifica del sistema dell'Unione per le politiche, le misure e le proiezioni, nonché per la preparazione di inventari approssimativi dei gas a effetto serra. All'inizio del 2013 la Commissione esaminerà la questione in stretta cooperazione con gli Stati membri e presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 63–79	79/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE, ES
--	-------	-------------------------	--

DICHIARAZIONI:**Dichiarazione della Spagna**

Sin dall'adozione delle raccomandazioni del 1998 e del 2001, la Spagna sostiene tutte le iniziative relative alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e continuerà a incoraggiare la creazione e lo sviluppo di questo tipo di organismi conformemente al testo adottato oggi. Tuttavia non può accettare il contenuto dell'articolo 13 nella misura in cui esige che i professionisti che sono tenuti o si sono impegnati a ricorrere ad organismi ADR forniscano doppie informazioni.

In primo luogo, questi devono fare riferimento a tale obbligo o impegno sui loro siti web e nella totalità dei contratti o delle condizioni generali. In secondo luogo, devono ripetere queste informazioni ogni volta che respingono un reclamo presentato loro direttamente. Inoltre, in tali casi devono precisare ancora una volta se faranno ricorso o meno a tali organismi, sebbene il fatto di essersi precedentemente impegnati o di essere tenuti ad avvalersi dei suddetti organismi implichi che la risposta non può che essere positiva.

D'altro canto, i professionisti che non si sono impegnati o non sono tenuti ad avvalersi di un organismo ADR devono solo menzionare gli organismi ADR competenti quando respingono un reclamo presentato loro direttamente da un consumatore, precisando in quel momento se faranno ricorso o meno a tali organismi, cosa sulla quale restano interamente liberi di decidere.

Per evitare il duplice obbligo che incombe pertanto sui professionisti che si sono già impegnati ad avvalersi di organismi ADR ma non su coloro che non lo hanno fatto, i primi troveranno più allettante astenersi dall'accettare l'intervento di organismi ADR prima di un reclamo; in tal modo eviteranno di dover fornire informazioni sui loro siti web e in tutti i loro contratti. Questo spingerà inoltre altri professionisti a non impegnarsi in anticipo a fare ricorso ad organismi ADR, semplificando così gli obblighi di informazione imposti loro dalla direttiva.

La finalità della direttiva, ossia migliorare il mercato interno al dettaglio e fornire ai consumatori la possibilità di ricorso creando organismi ADR con una maggiore copertura e una diffusione più capillare potrebbe risultare compromessa e l'impatto sul rafforzamento della protezione dei consumatori in termini di accesso alla giustizia potrebbe essere negativo.

Dopo 20 anni di sviluppo, il sistema spagnolo di mediazione e arbitrato, gestito e finanziato con fondi pubblici, copre la totalità del territorio e tutti i settori economici. Più dell'80% dei reclami pervenuti ai nostri organismi ADR provengono da società che si sono impegnate a farvi ricorso e cui ora il nuovo testo chiede di fornire doppie informazioni. Tra queste vi sono le principali società di telecomunicazioni, che ricevono circa 25 milioni di reclami l'anno e che rappresentano oltre 60 milioni di utenti destinatari di bollette mensili.

La Spagna ha dato il suo sostegno al testo di orientamento generale del Consiglio. Avrebbe anche accettato, senza esitazione, la proposta illustrata nel testo originario della Commissione, che avrebbe contribuito a far conoscere meglio gli organismi ADR, in quanto chiedeva a tutte le società di fornire informazioni al riguardo. Tuttavia, per i motivi sopra enunciati, si asterrà dalla votazione sull'adozione della direttiva in quanto non può accettare la formulazione finale dell'articolo 13.

Dichiarazione del Regno Unito**riguardo alle implicazioni dell'articolo 13, paragrafo 3**

Il Regno Unito manifesta la sua preoccupazione per il fatto che l'imposizione in questo modo di requisiti obbligatori in materia d'informazione ai professionisti che non intendono ricorrere all'ADR provocherà confusione tra i professionisti e i consumatori, imporrà inutili oneri ai professionisti e causerà problemi di conformità e di applicazione. L'impatto di tale disposizione dovrebbe essere strettamente monitorato dalla Commissione e essere oggetto di particolare attenzione nella relazione sull'applicazione della direttiva.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Consiglio è invitato ad adottare la proposta di direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), con l'articolo 114 come base giuridica. Il Regno Unito ritiene che l'articolo 12 della direttiva rientri nel campo di applicazione dell'articolo 81 del TFUE e che si sarebbe quindi dovuta citare questa base giuridica del Titolo V. Considerato che l'articolo 12 è adottato ai sensi del Titolo V, il Regno Unito ritiene che questa disposizione avrebbe dovuto essere scissa dalla direttiva e inserita in uno strumento separato o eliminata dal testo della direttiva. Poiché il Regno Unito può accettare l'obiettivo politico dell'articolo 12, ha scelto di partecipare all'adozione conformemente al protocollo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) GU L 165 del 18.6.2013, pagg. 1–12	80/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE
Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 113 del 25.4.2013, pagg. 1–4	11/13	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: PL

DICHIARAZIONI:

Dichiarazione della Polonia

In tutto il corso dei negoziati la Polonia aveva coerentemente continuato a sottolineare che la proposta di *decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità*, presentata dalla Commissione europea, prevede soltanto una soluzione parziale del problema sorto nell'applicazione del sistema di scambio (ETS) nel settore dell'aviazione. La Polonia ha espresso il parere che la soluzione ottimale sarebbe quella di ricomprendere tutti i voli, sia quelli in provenienza o a destinazione dell'UE che quelli interni all'UE. Siccome il testo negoziato con il Parlamento europeo non offre una risposta alle preoccupazioni polacche, ma si sforza di facilitare i negoziati sul clima globale, la Polonia si asterrà dal voto.

Dichiarazione del Regno Unito

Le dipendenze della Corona britannica - Isola di Man, Baliato di Guernsey e Baliato di Jersey - riconoscono che lo scopo della sospensione dei termini è migliorare le prospettive di garantire un accordo globale in seno all'ICAO nel settembre 2013. Le dipendenze della Corona appoggiano fermamente tale obiettivo; riconoscono altresì che il fatto di includere taluni paesi terzi (quali i territori d'oltremare, le dipendenze e i paesi SEE/EFTA) è utile per definire la posizione negoziale dell'UE in vista della riunione dell'ICAO.

Per questo motivo, le dipendenze della Corona sono in via eccezionale disposte ad accettare di continuare ad essere incluse nel sistema EU ETS per l'aviazione a titolo temporaneo, come previsto nella proposta della Commissione di sospensione dei termini, al fine di massimizzare le probabilità di garantire un accordo globale in seno all'ICAO.

Tuttavia, nel caso in cui a settembre non si raggiungesse un accordo globale in seno all'ICAO, il Regno Unito appoggia il parere dei governi delle dipendenze della Corona secondo cui l'esclusione delle dipendenze dalla deroga temporanea non dovrebbe essere considerata un precedente ai fini di qualsiasi nuovo regime EU ETS eventualmente necessario dopo la scadenza della misura temporanea.

In tal caso (ossia in mancanza di un accordo globale in sede ICAO), il Regno Unito ritiene che la Commissione dovrebbe avviare consultazioni complete e tempestive con tutte le parti interessate, ivi incluse le dipendenze della Corona, prima di presentare qualsiasi proposta per un sistema che succedesse a quello attuale di sospensione dei termini.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che, in base all'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, i proventi della vendita all'asta di quote del trasporto aereo devono essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. I proventi delle aste dovrebbero servire anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

La Commissione fa presente che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicarle la destinazione data, a norma dell'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, ai proventi generati dalla messa all'asta delle quote del trasporto aereo. Le disposizioni specifiche sul contenuto di tale comunicazione sono stabilite dal regolamento (UE) n. .../20131 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. Ulteriori dettagli saranno precisati da un atto di esecuzione della Commissione emanato a norma dell'articolo 18 del suddetto regolamento. Gli Stati membri renderanno pubbliche le relazioni e la Commissione ne pubblicherà i dati aggregati a livello dell'Unione, in una forma facilmente accessibile.

La Commissione ci tiene a sottolineare che un meccanismo di mercato di portata mondiale che fissi un prezzo internazionale per le emissioni di carbonio rilasciate dal trasporto aereo internazionale potrebbe non solo consentire di raggiungere l'obiettivo principale per cui è concepito, ossia ridurre le emissioni, ma concorrere anche a offrire le risorse necessarie per sostenere le misure internazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi.

Posizione (UE) n. 3/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione GU C 170E del 15.6.2013, pagg. 1–27	5394/13	Maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE astenuti: UK
--	---------	-------------------------	---

DICHIARAZIONI:

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

La Germania respinge la presente proposta di regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali.

La Germania è sempre stata fundamentalmente favorevole alla revisione della normativa europea sui prodotti dietetici. La Germania è dell'avviso che la proposta di regolamento non permetta di conseguire in misura sufficiente gli obiettivi perseguiti della semplificazione e del miglioramento della normativa e di una più estesa armonizzazione del diritto.

La Germania ritiene in particolare che il nuovo regolamento non tenga adeguatamente conto del particolare livello di protezione richiesto per i gruppi bersaglio maggiormente vulnerabili. Per ragioni di protezione sanitaria preventiva, secondo la Germania il fatto di autorizzare senza restrizioni l'aggiunta di altre sostanze agli alimenti in questione in ragione della loro azione sul piano nutrizionale o fisiologico pone dei problemi.

A tale riguardo la Germania rileva tra l'altro un'inconciliabile discrepanza tra i requisiti rigorosi di validità scientifica delle comunicazioni commerciali nutrizionali e sulla salute relative agli alimenti previsti dal regolamento sulle indicazioni sulla salute, da un lato, e i requisiti di sicurezza palesemente più blandi per quanto concerne la protezione preventiva della salute dei consumatori nel caso di alimenti destinati a fini medici speciali, dall'altro.

Nella proposta di regolamento, inoltre, non figura più la procedura di autorizzazione inizialmente prevista per l'ampliamento dell'elenco positivo, cosicché l'inserimento di sostanze finora non considerate nell'elenco positivo è lasciato esclusivamente all'iniziativa della Commissione europea. Viene così preclusa alle industrie alimentari la possibilità di ottenere l'autorizzazione delle sostanze a livello europeo nel quadro di una procedura chiaramente regolamentata e di assicurare così la certezza del diritto per le innovazioni. Il nuovo regolamento non soddisfa pertanto l'esigenza della promozione delle innovazioni."

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito appoggia l'obiettivo di semplificare il quadro normativo per i prodotti alimentari destinati a gruppi vulnerabili e ritiene che il testo proposto consegua tale obiettivo in larga misura. Tuttavia, UK non appoggia il ricorso agli atti delegati per modificare l'elenco dell'Unione di sostanze e pertanto non è in grado di sostenere la proposta. Le decisioni sull'autorizzazione delle singole sostanze dovrebbero essere raggiunte mediante atti di esecuzione facendo ricorso alla procedura di esame di cui al regolamento (UE) n. 282/2011. Il ricorso a un atto delegato in questa particolare circostanza non deve essere considerato un precedente per altri settori della politica alimentare.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in merito alle modifiche all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX (elenco B) della convenzione	8033/13
Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B	8035/13
Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti	8036/13
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla sesta riunione delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale	6394/13
Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza GU L 117 del 27.4.2013, pagg. 6–6	12513/13

Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione GU L 118 del 30.4.2013, pagg. 21–22	7116/13
Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani GU C 120 del 26.4.2013, pagg. 1–6	7123/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 GU L 112 del 24.4.2013, pagg. 1–9	8162/13
3235^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Lussemburgo il 22 aprile 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2013/278/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, presentata dall'Italia) GU L 160 del 12.6.2013, pagg. 13–13	6985/13

2013/276/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, presentata dall'Austria) GU L 160 del 12.6.2013, pagg. 11–11	7289/13
2013/277/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/016 IT/Agile, presentata dall'Italia) GU L 160 del 12.6.2013, pagg. 12–12	7291/13
2013/191/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 113 del 25.4.2013, pagg. 11–12	7184/13
2013/193/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 113 del 25.4.2013, pagg. 15–16	7529/13

DICHIARAZIONI:	
Dichiarazione della Commissione Per quanto concerne la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per la benzina e il gasolio impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, la Commissione rileva che nel titolo e nel terzo considerando della proposta della Commissione sono stati sostituiti o cancellati i riferimenti alle "riduzioni" rispetto al livello nazionale di tassazione, oggetto dell'autorizzazione, e al fatto che l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, quale sua base giuridica, contempla tali riduzioni ma non gli aumenti rispetto a detto livello nazionale. La Commissione rileva che il dispositivo del testo non è stato modificato e continua correttamente a riferirsi solo ad "aliquote ridotte" o "riduzioni". Pertanto, ritiene che la decisione modificata contempli solamente riduzioni rispetto al livello nazionale di tassazione. Tuttavia, non concorda con le modifiche sopra menzionate apportate al testo proposto poiché sostituiscono o eliminano elementi utili per la chiarezza dal punto di vista giuridico.	
2013/192/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota d'accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica GU L 113 del 25.4.2013, pagg. 13–14	7527/13
Conclusioni del Consiglio sulla Croazia	8449/13
Dichiarazione congiunta che istituisce un partenariato per la mobilità tra il Regno del Marocco e l'Unione europea e i suoi Stati membri	6139/13 ADD 1 REV 3
DICHIARAZIONI:	
Dichiarazione della delegazione del Regno Unito Il Regno Unito si rallegra della conclusione del partenariato per la mobilità con il Marocco. È sua intenzione partecipare al partenariato: l'allegato della dichiarazione politica mostra chiaramente la sua offerta di collaborazione con il Marocco, specie nel settore della gestione delle frontiere. Rilevando il carattere non vincolante della dichiarazione politica e la natura volontaria delle azioni contemplate da questo tipo di partenariati, il Regno Unito desidera precisare che non intende partecipare alle disposizioni specifiche relative alla portabilità dei diritti di sicurezza sociale (cfr. punti 10 e 11 della dichiarazione politica).	

2013/334/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 27–28	6911/13
2013/335/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 29–30	6914/13
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	6970/13
3236^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 22 aprile 2013	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 102 dell'11.4.2013, pagg. 1–5	5017/13

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel comitato di associazione UE-Algeria riguardo all'attuazione delle disposizioni relative ai prodotti industriali di cui agli articoli 9 e 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra	7561/13
2013/331/UE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito all'adozione dei regolamenti interni del comitato APE, del comitato per la cooperazione doganale e del comitato misto per lo sviluppo, previsti dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra GU L 177 del 28.6.2013, pagg. 1–2	7768/13
Decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 50–51	7319/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 25–26	8390/13
Decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 77–100	8385/13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 1–24	8386/13
Decisione 2013/186/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 101–102	8442/13
Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 52–74	7778/13
Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC GU L 112 del 24.4.2013, pagg. 22–29	6477/13
Conclusioni del Consiglio sull'Iraq	8675/13
Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC GU L 111 del 23.4.2013, pagg. 75–76	8354/13
Conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar	8691/13
Conclusioni del Consiglio sul Mali	8307/13

**INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NELL'APRILE 2013**

Procedura scritta conclusa il 25 aprile 2013

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2013/201/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2013, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 116 del 26.4.2013, pagg. 10–12	8528/13
2013/236/UE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile GU L 141 del 28.5.2013, pagg. 32–36	8609/13